

# **MACCHINE AGRICOLE**

---

## **CATTOLICA&MOTORI**



### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

### **CVT MACCHINE AGRICOLE**

---

Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1

---

**EDIZIONE 05/2018**



GLOSSARIO	pag. 2
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b> CONDIZIONI GENERALI	pag. 5
<b>NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO e FURTO</b> CONDIZIONI GENERALI	pag. 8
<b>INCENDIO</b>	pag. 10
<b>FURTO</b>	pag. 11
<b>ESTENSIONE OPTIONALS E ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI NON DI SERIE</b>	pag. 12

## GLOSSARIO

**Accessori di serie:**

installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

**Accessori fono-audio-visivi non di serie:**

installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente.

**Aggravamento del rischio:**

variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

**Allagamento:**

afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto non dovuto a fenomeno naturale.

**Alluvione:**

evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

**Antifurto satellitare:**

dispositivo elettronico, installato sul veicolo, dotato di tecnologia di localizzazione satellitare che permette la rilevazione immediata dell'evento.

**Assicurato:**

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:**

il contratto di assicurazione.

**Bufere:**

tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

**Carta verde:**

certificato internazionale di assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde.

**Circolazione:**

il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

**Contraente:**

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

**Conducente:**

colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

**Contratto:**

il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Degrado commerciale:**

percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che lo stesso ha al momento del sinistro.

**Esplosione:**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

**Frana:**

distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

**Franchigia:**

importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

**Grandine:**

precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.

**Inondazione:**

allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

**Incidente:**

l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

**Indennizzo:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

**Infocar:**

listino di Quattroruote Professional che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.

**Infortunio:**

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Legge:**

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

**Locatario:**

la persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

**Minimo non indennizzabile:**

parte di danno che a termini di polizza rimane a carico dell'assicurato.

**Optionals non di serie:**

installazioni stabilmente fissate al veicolo fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente, esclusi gli accessori fono-audio-visivi.

**Polizza:**

il documento che prova il contratto di assicurazione.

**P.R.A.:**

Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio:**

la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

**Proprietario:**

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**R.C.A.:**

Responsabilità Civile Auto.

**Regolamento:**

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

**Rapina:**

sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona al fine di trarne ingiusto profitto.

**Scoperto:**

percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

**Sinistro:**

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

**Smottamento:**

scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

**Società:**

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

**Tempesta:**

vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

**Tromba d'aria:**

violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

**Terzi:**

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.

**Tariffa:**

i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.

**Uragano:**

tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.

**Valore assicurato:**

il valore del veicolo esclusi gli accessori ed optional non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equipollente.

**Veicolo:**

macchine e rimorchi agricoli in genere.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Articolo 1 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'assicurazione può essere estesa, per il territorio dei Paesi facenti parte del sistema della carta verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dalla Società anche in assenza di assicurazione R.C.Auto con la predetta Società.

### Articolo 2 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

### Articolo 3 Pagamento del premio

**Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.**

**Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:**

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

### Articolo 4 Proposta di rinnovo

**La Società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio.**

**Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.**

### Articolo 5 Risoluzione del rapporto

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti equipollenti, quale a titolo esemplificativo la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

**Articolo 6**  
**Trasferimento di proprietà del veicolo, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo**

Il contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, o cessazione del rischio seguito distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato.

**a) cessione del contratto**

in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, la Società ha la facoltà di accettare l'eventuale cessione del contratto.

Sul contratto ceduto non sono ammesse ulteriori variazioni. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

**b) sostituzione con altro veicolo**

Il contraente può chiedere, che le garanzie accessorie diverse dalla Responsabilità Civile in essere sul contratto oggetto di sostituzione, siano rese valide per un altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente. La Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.

Qualora la modifica comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Nel caso di eliminazione delle garanzie accessorie, eseguita a qualsiasi titolo, la Società non effettuerà alcun rimborso, ma procederà all'adeguamento in occasione dell'eventuale rata successiva.

**c) risoluzione del contratto**

Il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, dalla data di consegna della fotocopia:

- del documento di circolazione e di proprietà previsto dalla normativa vigente con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà;
- della documentazione certificante la restituzione del documento di circolazione e di proprietà previsto dalla normativa vigente e della targa di immatricolazione (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva.

Nel caso di veicolo dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè venga presentata idonea documentazione.

In difetto, il contratto si risolve senza restituzione di premio.

**Articolo 7**  
**Risoluzione del contratto per incendio o furto totale del veicolo**

In caso di furto totale del veicolo il contratto non ha effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Qualora il contratto sia stato emesso con frazionamento, la Società provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.

Il contraente è tenuto a fornire copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

In caso di rinvenimento del veicolo il contraente è tenuto a fornire copia del verbale di ritrovamento del veicolo rubato redatto dalla Pubblica Autorità.

**Articolo 8**  
**Altre assicurazioni**

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

■ **Articolo 9**  
**Competenza**  
**territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ex art. 18 del Codice del Consumo è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o il domicilio elettivo del contraente;
- non è "Consumatore" è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

■ **Articolo 10**  
**Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

■ **Articolo 11**  
**Responsabilità**  
**Civile Auto**

Qualora il veicolo sia assicurato presso la Società anche per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, le presenti condizioni integrano quelle RCA.



## NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

### Articolo 12 Denunce di sinistro

Le denunce di sinistro, con l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni, devono essere inviate alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo. Dovrà inoltre essere allegata copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

L'assicurato salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Società.

### Articolo 13 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione riportata sulle riviste di settore specializzate.

In caso di danni parziali, relativamente alle parti in sostituzione, si dovrà tener conto del degrado commerciale in rapporto al loro valore di listino.

**Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.**

**Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A. l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione del credito al locatario.

### Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

### Articolo 14 Scoperto

Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Società corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo non indennizzabile che resterà a carico dell'assicurato.

### Articolo 15 Liquidazione dei danni Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha

sede l'agenzia cui è assegnato il contratto. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico.

Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

**Articolo 16**  
**Riparazioni**  
**sostituzioni In**  
**natura delle cose**  
**danneggiate**

La Società ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore

**Articolo 17**  
**Pagamento**  
**dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Società, l'assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.

Nel caso di danno totale:

- per la garanzia incendio l'assicurato dovrà produrre: copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità e, a richiesta della Società, il certificato di radiazione al P.R.A del veicolo;
- per la garanzia furto, la liquidazione avrà luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro e per questo l'assicurato deve produrre alla Società i seguenti documenti:
  1. estratto cronologico generale del P.R.A. o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
  2. copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A. e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
  3. procura notarile a vendere in originale, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
  4. dichiarazione d'impegno, in caso di ritrovamento del veicolo ad estinguere il debito con l'erario o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo.
  5. documentazione riguardante la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul documento di circolazione e di proprietà previsto dalla normativa vigente;
  6. tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.

## INCENDIO

*(Garanzia valida solo se espressamente richiamata/valorizzata in polizza o sul certificato di assicurazione)*

### Articolo 18 Oggetto del contratto

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di:

- incendio;
- azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motopropulsore.

### Articolo 19 Tipo di garanzia Incendio

La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabile sono indicati in polizza.

### Articolo 20 Esclusioni

#### **Sono esclusi dall'assicurazione:**

- **i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;**
- **i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- **i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- **i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;**
- **i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;**
- **i danni causati dalla combustione della merce trasportata, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evinca che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili;**
- **i danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.**

## FURTO

*(Garanzia valida solo se espressamente richiamata/valorizzata in polizza o sul certificato di assicurazione)*

### Articolo 21 Oggetto del contratto

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.

### Articolo 22 Tipi di garanzia furto o rapina

La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in polizza.

### Articolo 23 Esclusioni

#### **Sono esclusi dall'assicurazione:**

- **i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- **i danni avvenuti durante:**
  - **la circolazione;**
  - **la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
  - **la partecipazione ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- **I danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;**
- **i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;**
- **i danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;**
- **i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;**

## ESTENSIONE OPTIONALS E ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI NON DI SERIE

*(Estensione valida solo se espressamente richiamata/valorizzata in polizza o sul certificato di assicurazione)*

### Articolo 24 Estensione optionals e accessori fonoaudio visivi non di serie

Se valorizzata in polizza in modo affermativo ("SI") l'omonima estensione, e a parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni delle garanzie incendio e furto, la Società indennizza l'assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo. L'indennizzo non supererà il 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro:

- senza tener conto del degrado commerciale qualora il danno si verificasse entro 5 anni,
- nella misura del 50% del valore originario indicato in fattura o altro documento equipollente qualora il danno si verificasse oltre 5 anni, dalla data di prima immatricolazione o installazione degli optional/accessori non di serie e con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza a seconda della garanzia colpita (es. in caso di furto parziale verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile indicato in polizza in corrispondenza della garanzia furto).

L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a € 8.000,00.

### Articolo 25 Esclusioni

**Si applicano le esclusioni previste dalla garanzia colpita.**

